

TI_GERICHTE 11.1997.123 vom 17. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.123

FR: TI_GERICHTE 11.1997.123 du 17 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.123 del 17 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha computato al marito un reddito potenziale di fr. 5'700.– mensili e alla moglie uno di fr. 2'700.– mensili. Il Pretore ha inoltre determinato il fabbisogno minimo della moglie 3'255.– mensili e quello del marito in fr. 2'595.– mensili. Ciò posto egli ha suddiviso tra i coniugi l'eccedenza di complessivi fr. 2'550.– e ha fissato il contributo per la moglie a decorrere dal 1° luglio 1997 in fr. 1'830.–. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 il contributo è stato confermato in fr. 1'000.– per la moglie e fr. 800.– per il figlio, così come al decreto del 21 febbraio 1997. Il Pretore ha infine soppresso il contributo per Alexander, divenuto maggiorenne il 31 marzo 1997, dal 1° luglio 1997. I. Sull'appello di _____ in materia di alimenti

E. 3

L'appellante adduce, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che il reddito del marito deve essere fissato in fr. 8'800.– mensili poiché lo stesso provvede al pagamento delle spese come in precedenza e ha il medesimo tenore di vita. Ora, dal fascicolo processuale risulta che il marito ha conseguito un reddito mensile netto di fr. 8'600.– finché è stato alle dipendenze della _____ (doc. D e 2). Se non che, dal 1° gennaio 1997 egli è in pensionamento anticipato e percepisce una rendita di fr. 4'884.30 mensili (doc. 1, 5, 6). Dagli atti non risultano i motivi per i quali egli si trova in pensionamento anticipato, ma la moglie non pretende che egli abbia scelto tale soluzione per sottrarre mezzi da destinare al mantenimento della famiglia. In concreto, limitandosi a generiche asserzioni, l'appellante non indica in che maniera il marito sarebbe in grado di ottenere il medesimo reddito conseguito in precedenza. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv).

E. 5

L'appellante chiede che il suo fabbisogno minimo sia aumentato a fr. 5'110.– per tenere conto del premio di cassa malati per i figli (fr. 325.–), delle spese telefoniche (fr. 300.–) delle spese per l'economia domestica (fr. 200.–), della luce elettrica (fr. 200.–), delle spese per l'automobile (fr. 200.–) e dell'intera locazione (fr. 2'300.–). A prescindere tuttavia dal fatto che l'appellante non spende una parola a sostegno della sua pretesa, ciò che rende di per sé il ricorso irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5), lo stesso sarebbe infondato anche nel merito. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297), in effetti, le spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, e nemmeno rientrano nel fabbisogno

allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi: DTF 114 II 393). I premi per la cassa malati dei figli maggiorenni rientrano nel loro fabbisogno, mentre le spese supplementari per l'uso di un autovettura e dell'economia domestica non sono rese verosimili né documentate. Per quanto concerne l'onere di locazione, lo stesso, come si vedrà in appresso, va stabilito in fr. 900.– mensili, di modo che l'appello è infondato su questo punto.

E. 6

L'appellante sostiene infine che dal fabbisogno del marito devono essere stralciati il canone di locazione, che non sarebbe effettivo, e l'onere fiscale. I costi dell'alloggio però sono una voce essenziale del fabbisogno e devono essere inclusi nel calcolo, se del caso stimandoli con prudenza, anche se non sono precisati (I CCA, sentenza del 21 agosto 1997 in re M. c. M.). Non vi è quindi motivo per negare al marito spese di alloggio, tanto più che l'importo di fr. 900.– riconosciuto dal primo giudice non è sicuramente esagerato per le necessità di una persona sola. Per quel che riguarda invece l'onere fiscale, l'appellante non si cura di indicare di quanto esso dovrebbe essere ridotto (in violazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Non è compito del giudice civile determinare con esattezza l'aggravio tributario delle parti, tanto meno nell'ambito di una procedura cautelare basata su un esame di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. c. M.; del 30 luglio 1997 in re B. c. B.). Privo di motivazione, nella misura in cui è ricevibile l'appello è su questo punto destinato all'insuccesso.

E. 7

L'appellante chiede che il marito sia tenuto a erogare un contributo alimentare per il figlio anche dopo il mese di giugno 1997, poiché il ragazzo, studente, non sarebbe ancora in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ora, il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età, in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore età o la sua formazione è ancora in corso (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come misura provvisoria ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 CC, poiché tali misure riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art. 1-359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Ne discende che in concreto l'appello si rivela, una volta ancora, privo di consistenza. II. Sull'appello di _____

E. 8

I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321), ciò che in concreto non è il caso.

E. 9

L'appellante chiede di fissare il suo reddito in fr. 4'884.– mensili, contestando la possibilità di computargli un reddito potenziale superiore. Egli assevera che nel suo campo d'attività e alla sua età (56 anni) non sussiste alcuna possibilità di esercitare la professione di

_____ di _____. Inoltre i servizi resi per altre compagnie sarebbero frutto di una situazione del tutto eccezionale, pressoché irripetibile in futuro. Sulla situazione del marito antecedente il 1° gennaio 1997 si è già detto (consid. 3). Il Pretore, pur rilevando che dal 1° gennaio 1997 il convenuto è in pensionamento anticipato, ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze, dell'età e della sua notevole esperienza, egli sia in grado di percepire almeno fr. 5'700.– mensili. Ora, nell'ambito delle misure provvisionali in una causa di stato (art. 145 cpv. 2 CC) il giudice può tenere calcolo di un reddito superiore a quello che l'obbligato alimentare consegue, se questi può effettivamente conseguire tale reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4, 117 II 17 consid. 1b). Nella fattispecie mancano però elementi dai quali si possa ritenere che il marito potrebbe conseguire un reddito superiore a quello effettivo dando prova di buona volontà, quanto meno a un giudizio sommario come quello provvisoriale. Gli occasionali servizi prestati dal marito per altre compagnie non sono sufficienti, senza ulteriori riscontri, a dimostrare che egli è in grado di ottenere un simile reddito regolarmente. Non vi è quindi motivo per scostarsi da entrate dell'appellante che superino fr. 4'884.– mensili.

E. 10

Per quanto riguarda il fabbisogno della moglie, l'appellante postula la riduzione dell'onere di locazione al medesimo importo riconosciutogli dal Pretore, ossia da fr. 1'300.– a fr. 900.– mensili. Egli argomenta che siffatta riduzione si imporrebbe per garantire la parità di trattamento ai coniugi e per tenere conto della nuova realtà economica della famiglia. L'assunto è fondato. In linea di principio i coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, devono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (Rep. 1994 pag. 298). La giurisprudenza cantonale secondo cui l'onere di locazione di un coniuge convivente con terze persone deve essere ridotto (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) è stata precisata di recente alla luce della dottrina più aggiornata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie un appartamento da fr. 2'300.– mensili è eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c), tant'è che il Pretore per finire l'ha ridotto a fr. 1'300.– (decreto pag. 7). Tale riduzione non basta però a rispettare il principio della parità di trattamento tra coniugi, dato che al marito è riconosciuto una spesa di soli fr. 900.– mensili. Si giustifica di conseguenza di inserire nel fabbisogno della moglie unicamente quest'ultimo importo, ciò che porta a un fabbisogno minimo complessivo di fr. 2'855.– mensili.

E. 11

In sintesi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 4'884.– mensili reddito della moglie fr. 2'000.– mensili fr. 6'884.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2'595.– mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 2'855.– mensili fr. 5'450.– mensili eccedenza fr. 1'434.– mensili metà eccedenza fr. 717.– mensili contributo per la moglie: (fr. 2'855.– + fr. 717.– ./ fr. 2'000.–) fr. 1'572.– mensili.

E. 12

L'appellante contesta il riparto a metà dell'eccedenza, chiedendo – per sommi capi – che la moglie possa beneficiarne solo in misura ridotta. Come già si è spiegato (consid. 1), nondimeno, la metodica per il calcolo dei contributi pendente causa è di diritto federale e dev'essere applicata d'ufficio. Si può derogare al riparto a metà dell'eccedenza solo se ciò conduce a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale, ma spetta al coniuge che sostiene tale opinione renderla verosimile (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). Al proposito l'appellante adduce solo generiche “disparità”, ciò che non basta a sostanziare l'argomentazione. Ciò posto, in parziale accoglimento dell'appello del marito, il contributo alimentare a favore della moglie deve essere fissato per concludere in fr. 1'592.– mensili dal 1° luglio 1997. III. Sull'appello di _____ in materia di provvigione

E. 13

Il Pretore ha negato all'appellante una provvigione ad litem poiché essa non versa in uno stato di indigenza, disponendo di una congrua eccedenza mensile. L'appellante ribadisce la richiesta, facendo valere di non essere in grado di far fronte alle spese di causa, le proprie entrate essendo insufficienti per coprire il fabbisogno minimo, mentre il convenuto potrebbe corrisponderle agevolmente l'anticipo. Ora, il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito o la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio all'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto la richiesta di provvigione non può essere accolta già per il fatto che l'interessata dispone di un'eccedenza di fr. 717.– mensili, di modo che una situazione indigenza non può sicuramente ritenersi data. Infondato, l'appello deve quindi essere respinto. IV. Sulle spese e le ripetibili

E. 14

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). _____ esce perdente su entrambi gli appelli e ne sopporta i costi. Non si assegnano, per contro, ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all'appello sul contributo alimentare. _____ ottiene solo una lieve riduzione del contributo alimentare, di modo che si giustifica di porre a suo carico tre quinti degli oneri dell'appello, con obbligo di versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. La suddivisione dei costi processuali di prima sede può rimanere invariata, la riduzione del contributo alimentare non incidendo in maniera apprezzabile né sulla loro entità né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ in materia di alimenti è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. L'appello di _____ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.4 del decreto impugnato è così riformato: A titolo di contributo alimentare per la moglie _____ verserà l'importo mensile anticipato di fr. 1'572.– dal 1° luglio 1997; per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 è confermato il decreto emanato senza contraddittorio il 21 febbraio 1997. Per il resto il

decreto impugnato rimane invariato. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quinti a suo carico e per la rimanenza a carico della controparte.

_____ verserà alla controparte fr. 350.– per ripetibili ridotte di appello.

5. L'appello di _____ in materia di provvigione è respinto e il decreto impugnato è confermato. 6. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili di appello. 7.

Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.